



Direttive per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF (minimo vitale)

del 01. 07. 2009

I. Importo base mensile

Le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas sono in linea di principio riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili ex art. 93 LEF. Esse sono comprese nel seguente importo base mensile:

Per il debitore che vive da solo	Fr.	1'200.00
Per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento	Fr.	1'350.00
Per coniugi, per due persone viventi in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli	Fr.	1'700.00
Mantenimento dei figli		
per ogni figlio fino a 10 anni	Fr.	400.00
per ogni figlio oltre 10 anni	Fr.	600.00

Persone viventi in comunione domestica

Se due persone viventi in comunione domestica senza figli dispongono entrambe di un reddito, andrà applicato l'importo base per coniugi ridotto di regola (ma al massimo) della metà (cFr.. DTF 130 III 765 segg.).

II. Supplemento all'importo base mensile

Canone di locazione, interessi ipotecari

Canone di locazione effettivamente pagato per appartamento o camera, senza le spese di elettricità e/o gas perché già considerate nell'importo base mensile. Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse all'immobile. Esse consistono degli interessi ipotecari (senza ammortamento), dei contributi di diritto pubblico e delle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile.

Se per propria maggiore comodità il debitore vive in un appartamento o in una camera con un canone locatizio eccessivo, quest'ultimo può essere computato in misura ridotta rispetto a quanto effettivamente pagato; la riduzione può essere operata solo a partire dal primo termine utile di disdetta. Si deve procedere analogamente nel caso in cui il debitore sia proprietario di un alloggio gravato da un importo eccessivo di interessi ipotecari (DTF 129 III 526 ss.).

Una partecipazione appropriata alle spese d'abitazione (canone locatizio e riscaldamento) dei figli maggiorenni, che vivono nell'economia domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro.

Riscaldamento e spese accessorie

Il costo mensile medio – spese annue ripartite su dodici mesi – per il riscaldamento dell'abitazione, e le spese accessorie.

Oneri sociali purché non siano già stati dedotti dal salario), come contributi rispettivamente premi a:

- AVS, AI e IPG
- cassa malati
- assicurazione disoccupazione
- casse pensione e previdenza professionale
- contributi professionali
- assicurazione infortuni

I premi per le assicurazioni non obbligatorie non possono essere considerati (DTF 134 III 323 ff.).

Spese indispensabili connesse all'esercizio di una professione o di un mestiere (purché non siano già a carico del datore di lavoro)

a) **Esigenze accresciute di vitto per debitori impegnati in lavori pesanti**

in attività a turni e di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro: Fr. 5.50.– per giornata lavorativa.

b) **Spese per pasti fuori casa**

Per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa: da Fr. 9.00 fino a Fr. 11.00 per ogni pasto principale.

c) **Spese accresciute di abbigliamento e di pulizia**

ad esempio per gli addetti alla manutenzione, per il personale di servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio: fino a Fr. 50.00 al mese.

d) **Spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro**

Spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro.

- bicicletta: Fr. 15.00 al mese per deterioramento.
- ciclomotore: Fr. 30.00 al mese per deterioramento, carburante, ecc.
- motocicletta: Fr. 55.00 al mese per deterioramento, carburante, ecc.
- automobile: spese fisse e di funzionamento, escluso l'ammortamento, solo nell'ipotesi che il veicolo sia impignorabile; in caso contrario saranno riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.

Contributi di mantenimento o d'assistenza

Contributi di mantenimento o d'assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dell'economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l'escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). All'Ufficio esecuzione dovranno essere presentati i giustificativi di cui si chiede il riconoscimento (sentenze, ricevute, ecc.).

Spese per l'istruzione dei figli

Spese particolari per l'istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, maturità o diploma.

Vendite a rate o locazione/leasing di beni impignorabili

I pagamenti rateali sono da considerare solo se le pattuizioni contrattuali lo prevedono e l'escusso ne dimostri il versamento, a condizione che il venditore si sia riservato la proprietà. La stessa disciplina vale per le quote dipendenti da locazione/leasing (DTF 82 III 26 ss.).

Spese Diverse

Spese mediche, farmaceutiche, parto, cura; manutenzione; trasloco ecc. Se ne deve equamente tener conto con un corrispondente aumento temporaneo del minimo d'esistenza, nella misura in cui tali spese siano imminenti al momento del pignoramento e nell'ipotesi che si tratti di spese proporzionalmente rilevanti. Lo stesso vale se queste spese si presentano durante il periodo di validità del pignoramento di salario, ritenuto che in tale ipotesi si procederà di regola ad una modifica del pignoramento di salario solo ad istanza del debitore.

III. Imposte

Le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d'esistenza (DTF 126 III 89, 92 seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BLSchK 2004, 85 ff.). Nel caso di lavoratori esteri, sottoposti al prelievo fiscale alla fonte, per il calcolo della quota pignorabile si deve considerare il salario che viene loro effettivamente versato (DTF 90 III 34).

IV. Prescrizioni speciali sul computo del reddito dell'escusso

Contributi ex art. 163 CC o ex art. 13 LUD

Se il coniuge o il partner registrato di un debitore dispone di un reddito proprio, il minimo d'esistenza comune di entrambi i coniugi o partner registrati (esclusa la somma a libera disposizione ex art. 164 CC) va suddiviso tra loro in proporzione al reddito netto di ciascuno. Il minimo d'esistenza del debitore viene così ad essere proporzionalmente ridotto (DTF 114 III 12 e segg.).

Contributi ex art. 323 cpv. 2 CC

I contributi dal reddito da lavoro dei figli minorenni, che vivono nell'economia domestica del debitore, vanno dapprima dedotti dal minimo d'esistenza comune (DTF 104 III 77 s.). Questa deduzione va di regola calcolata nella misura di un terzo del reddito netto dei figli minorenni, ma al massimo sino all'importo stabilito nella presente tabella sub n. I/4.

Il reddito da lavoro dei figli maggiorenni, che vivono nell'economia domestica del debitore, non viene considerato in linea di principio per il calcolo del minimo vitale dell'escusso. Viene per contro calcolata una partecipazione appropriata del figlio maggiorenne alle spese d'abitazione (canone locatizio e riscaldamento).

Prestazioni/Retribuzioni da parte di terzi

Riduzioni di premio, borse di studio, contributi di assistenza ecc., devono essere computati nel reddito dell'escusso.

V. Deduzioni dal minimo d'esistenza

Prestazioni in natura

come vitto, abiti da lavoro, ecc., vanno dedotti dal minimo d'esistenza in proporzione al loro valore:

per il vitto nella misura del 50% dell'importo base mensile;

per l'abbigliamento di servizio Fr. 30.00 al mese.

Rimborso spese di viaggio

Rimborso spese di viaggio da parte del datore di lavoro, nella misura in cui il debitore possa risparmiare in modo significativo sulle spese di vitto già considerate nel minimo d'esistenza.

VI. Deroga

Il funzionario d'esecuzione può derogare ai criteri indicati sub n. I-V nella misura in cui lo ritenga equo e appropriato secondo il suo prudente giudizio e sulla base delle particolari circostanze del caso in esame.

* * * * *

Questa tabella si fonda sull'indice nazionale (indice totale) dei prezzi al consumo (base dicembre 2005 = 100 punti), di fine dicembre 2008 con un indice di 103.4 punti. Essa tiene già conto dei prossimi aumenti dell'indice dei prezzi al consumo fino a un indice di 110 punti. Un adeguamento dei criteri numerici è previsto al superamento dell'indice di 115 punti o ad una riduzione dell'indice a 95 punti.